

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- l'art. 74 - *Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado* - del dlgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 138, comma 1, lettera d), del dlgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 concernente il *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*;
- l'art. 44 comma 5 della L.R. 12/2003;

Rilevata l'esigenza di provvedere all'emanazione del calendario scolastico per l'a.s. 2004-2005, al fine di garantire lo svolgimento della programmazione delle istituzioni scolastiche autonome, relativa al citato anno scolastico, nei tempi e nei modi più adeguati a darne informazione alle famiglie, nonché per consentire agli Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di loro competenza in coerenza con tale programmazione;

Vista la proposta dell'Assessore competente per materia in merito alla quale sono stati acquisiti:

- il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione, costituita ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo interistituzionale dell'8 maggio 2001, nella seduta del 6 maggio 2004;
- il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale tripartita, costituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/98, nella seduta del 6 maggio 2004;

Dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione n. 447/03, del pare-

re favorevole espresso dalla Direttrice Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore competente;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. Nel territorio della Regione Emilia-Romagna il calendario per l'anno scolastico 2004-2005 è articolato come segue:
 - a - inizio delle lezioni nelle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il 15 settembre 2004;
 - b - festività di rilevanza nazionale:
 - tutte le domeniche;
 - il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
 - l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - il 25 dicembre, S. Natale;
 - il 1° gennaio, Capodanno;
 - il 6 gennaio, Epifania;
 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 - il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
 - il 28 marzo lunedì dell'Angelo;
 - la festa del Santo Patrono;
 - c - sospensione delle lezioni:
 - il 2 novembre 2004, giornata di commemorazione dei defunti;
 - vacanze natalizie: 24, 27, 28, 29, 30, 31 dicembre 2004 e 3, 4 e 5 gennaio 2005;
 - vacanze pasquali: 24, 25, 26 e 29 marzo 2005;
2. Nell'anno scolastico 2004-2005 sono da svolgere complessivamente 206 giorni di lezione.

3. Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado le lezioni hanno termine l'8 giugno 2005.
4. Le attività educative nella scuola dell'infanzia e le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e di 2° grado hanno termine il 30 giugno 2005.
5. Presso le scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 4 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario delle attività educative, possono funzionare - sulla base delle effettive esigenze delle famiglie e nell'ambito delle attività individuate dal piano dell'offerta formativa - le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.
6. Possono terminare in data successiva al 30 giugno 2005 le attività svolte:
 - a - nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 2° grado;
 - b - nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione;
 - c - nelle classi degli istituti tecnici e professionali che svolgono percorsi formativi modulari destinati agli adulti;
 - d - nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'educazione degli adulti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed organizzati dai Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti;
 - e - nell'ambito di attività formative integrate tra istruzione e formazione, ai sensi della L.R. 12/03.
7. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà - in relazione alle esigenze derivanti dai piani dell'offerta formativa ed attivando, come previsto dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto, i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio - di procedere ad adattamenti del calendario scolastico che, nel rispetto dello svolgimento complessivo di 206 giorni di lezione determinato con il presente atto, possono riguardare:

- a - la data di inizio delle lezioni;
 - b - una diversa articolazione delle vacanze natalizie e pasquali;
 - c - la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività educative o didattiche prevedendo, al fine di assicurare la compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso delle attività educative o delle ore di lezione non svolte;
8. Al fine di contemperare le esigenze delle famiglie e degli Enti locali con quelle delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della reciproca autonomia, è opportuno che tali adattamenti vengano programmati, con riferimento ai diversi ordini di scuola, nel quadro di intese volte ad assicurare la più ampia omogeneità territoriale, a livello comunale, intercomunale o provinciale. Gli adattamenti del calendario regionale, operati dalle istituzioni scolastiche ai sensi del presente atto deliberativo, devono essere comunicati agli Enti locali tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto, alle famiglie degli alunni ed al competente Servizio regionale entro il 30 giugno 2004.
9. Gli adattamenti di cui al precedente punto 7 vanno stabiliti nel rispetto di quanto disposto al punto 2 del presente atto e, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, di quanto disposto dall'art. 5 del DPR 275/99 in merito all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché, nell'una o nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
10. La presente deliberazione verrà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -